



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO, ATTIVITA' MARITTIME E CONTENZIOSO

Sezione Gente di Mare e Pesca

(Via G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/4393201 – E-mail: [viareggio@guardiacostiera.it](mailto:viareggio@guardiacostiera.it) – Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/viareggio](http://www.guardiacostiera.gov.it/viareggio))

**ORDINANZA N. 228/2017**

**“MODALITA' DI ESECUZIONE DEL FERMO SETTIMANALE DA PARTE DI UNITA' DA PESCA CHE UTILIZZINO L'ATTREZZO DENOMINATO RETI GEMELLE”**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio:

- Visto** il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali datato 21 gennaio 2009 recante la “**disciplina sull’uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità da pesca professionali**”, ed in particolare le previsioni di cui all’art. 1 dello stesso D.M., ove è disposto che “*Gli armatori delle unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che utilizzano contemporaneamente per il prelievo delle risorse due reti a divergenti, sono obbligati settimanalmente ad un ulteriore giorno di fermo in aggiunta a quelli già previsti dagli usi e consuetudini locali*”;
- Visto** il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Visto** il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, nr. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, nr. 96”;
- Visto** l’art. 15 del Regolamento (UE) nr. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- Visto** l’art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 luglio 2016, recante “Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”;
- Visto** il Capo II – artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017, recante “Misure attuative relative alla attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima”;
- Visto** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);
- Atteso che** il citato D.M. 21 gennaio 2009, concernente la disciplina dell’uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti, attribuisce all’Autorità marittima l’onere sia di istituire un elenco delle unità da pesca professionali autorizzate all’uso di tale sistema di pesca, che di disciplinare le modalità secondo cui gli armatori di tali unità da pesca professionali, “*segnalano per ciascuna settimana, in via preventiva, l’ulteriore giornata di fermo aggiuntivo*”;

**Ritenuto** pertanto necessario regolamentare le modalità di comunicazione a questa Autorità marittima della suddetta segnalazione relativa all'ulteriore giornata di fermo, in aggiunta a quelle previste dagli usi e consuetudini locali, cui sono tenute le unità da pesca di cui trattasi che utilizzino l'attrezzo denominato "reti gemelle";

## ORDINA

### **Articolo 1**

1. Con decorrenza immediata, è istituito, presso la Sezione Gente di Mare e Pesca della Capitaneria di Porto di Viareggio l'elenco delle unità da pesca autorizzate **all'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti** dette anche "**reti gemelle**".
2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono iscritte, d'ufficio ovvero a richiesta dell'Armatore, le unità da pesca la cui licenza di pesca contempli l'utilizzo del sistema di pesca ivi citato.
3. Con pari decorrenza, è istituito, altresì, il **registro delle giornate di fermo aggiuntive** rispetto a quelle previste dagli usi e consuetudini locali cui **sono tenute le unità da pesca che utilizzino l'attrezzo denominato "reti gemelle"**.

### **Articolo 2**

1. Il Comandante od Armatore di unità da pesca iscritta nell'elenco di cui al precedente art. 1, per comunicare all'Autorità marittima la giornata di fermo aggiuntivo di cui al D.M. 21 gennaio 2009 citato in premessa, **entro le ore 10:00 del giorno precedente**:
  - a) presenta alla Sezione Gente di Mare e Pesca di questa Capitaneria comunicazione scritta, in carta semplice, con la quale, per la settimana in corso, **dichiara che effettuerà il giorno successivo il fermo aggiuntivo** alle giornate previste dagli usi e consuetudini locali. È considerata equivalente a detta comunicazione scritta, anche una comunicazione di pari contenuto trasmessa, entro i medesimi termini di tempo, con mezzi telematici al seguente numero di fax 0584-4393223, o informatici al seguente indirizzo di posta elettronica: [so.cpvareggio@mit.gov.it](mailto:so.cpvareggio@mit.gov.it);
  - b) presenta, altresì, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente punto e laddove l'unità non fosse dotata di sistemi di controllo satellitare, il libretto di consumo del carburante, ai fini dei dovuti controlli relativi al rispetto del vincolo di cui al D.M. in premessa citato.
2. Laddove, per eccezionali e sopravvenuti motivi contingenti di necessità ed urgenza, il Comandante o l'Armatore dell'unità da pesca di cui al precedente comma preveda di non poter eseguire il fermo nella giornata comunicata e, nella settimana in corso vi siano ancora **giorni utili in cui poter eseguire la giornata di fermo aggiuntivo di cui trattasi**, ne dà immediata comunicazione all'Autorità marittima, indicando in quale dei restanti giorni della settimana in corso, escluso quelli previsti dagli usi e consuetudini locali, eseguirà il prescritto fermo aggiuntivo.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, il Comandante o l'Armatore deve accertarsi che la comunicazione ivi prevista sia stata adeguatamente recepita dall'Autorità marittima.

### **Articolo 3**

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Viareggio.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le tempistiche relative alla modalità di presentazione della comunicazione del giorno di fermo settimanale aggiuntivo rispetto a quelli previste dagli usi e consuetudini locali e del libretto del consumo carburanti è punito ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non rispetti il giorno di fermo ulteriore a quelli previsti dagli usi e consuetudini locali, è punito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 comma 1 lettera b) e dell'articolo 11 comma 1 del Decreto Legislativo n. 4/2012.
4. Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

*Viareggio, data di apposizione della firma digitale*

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Giovanni CALVELLI**  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)